

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2807

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIOTTI CARLI AMALIA, PERDONÀ, MAGGIONI, FOSCHI,  
MATTARELLI, MAROCCO, VECCHIARELLI, FIORET, MAR-  
TINI MARIA ELETTA, CATTANEO PETRINI GIANNINA,  
COCCO MARIA, CASTELLUCCI, STELLA**

*Presentata il 30 ottobre 1970*

**Estensione in favore dei membri di ordini e comunità reli-  
giose regolari, maschili e femminili, delle norme della legge  
28 agosto 1967, n. 669**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della precedente legislatura fu approvata la legge 28 agosto 1967, n. 669, che istituisce l'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.

Tuttavia mentre il principio sancito all'articolo 38 della Costituzione, in base al quale tutti coloro che prestano attività lavorativa « hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia », ha trovato applicazione nei confronti del clero secolare, l'ampio settore degli appartenenti ad ordini e comunità religiose che vivono seconda una « regola » e che pure svolgono rilevanti attività, è rimasto escluso da questa norma.

I membri del clero « regolare » e tutti gli appartenenti agli ordini religiosi femminili e maschili hanno infatti notevoli attività da svolgere o coordinare nell'ambito degli ospe-

dali o comunque luoghi di cura, nelle parrocchie, nelle carceri, ecc., nonché negli asili, attività che potremmo definire genericamente assistenziali ed educative ma che rivestono un insostituibile valore morale e sociale.

Queste persone, proprio perché inquadrate nella « regola » religiosa si trovano nell'ambigua situazione per cui da una parte ottemperano a questi doveri al servizio della comunità, con lo spirito che le distingue, dall'altra, invece, si vedono private della possibilità di essere assistite, come i membri del clero secolare, perché non possono compiere atti amministrativi.

L'obiezione si può risolvere dando mandato alle province monastiche a sostituirsi ai singoli soggetti e su questo principio, la presente proposta di legge intende trovare una soluzione alla peculiare situazione in cui gli appartenenti agli ordini religiosi si vengono a trovare e pertanto, onorevoli colleghi, si sottopone al vostro voto favorevole.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Le norme contenute nella legge del 28 agosto 1967, n. 669, sono estese a tutti gli appartenenti ad ordini e comunità religiose regolari, maschili e femminili, che abbiano in Italia almeno una Casa, anche se la « Casa generalizia » si trova in altro Paese.

Gli adempimenti economici - attivi e passivi - derivanti dall'applicazione del precedente comma, sono a carico delle varie province monastiche, autorizzate a sostituirsi ai singoli soggetti dell'assistenza, vincolati dai voti professi e, quindi, impossibilitati a compiere atti amministrativi in proprio.